

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

PCM - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI (DAGL)

PCM - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

TUTTI I MINISTERI

Ufficio di Gabinetto Ufficio Legislativo Referenti Aiuti di Stato Distinct body

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE

Direttore Generale Referenti Aiuti di Stato

TUTTE LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Presidenti Referenti aiuti di Stato Distinct body

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Segretario Generale Referenti Aiuti di Stato

UNIONE PROVINCE D'ITALIA - UPI

Direttore Generale

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANCI

Segretario generale

UNIONCAMERE

Presidente

E p.c RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UE

Oggetto: Aiuti d Stato. Proroga regole in scadenza a fine 2020_Trasmissione atti di adozione, adempimenti di notifica/comunicazione alla CE da parte delle amministrazioni nazionali. Indicazioni operative.

1. CONTESTO

Come noto, nel mese di maggio 2020 la Commissione europea ha lanciato una consultazione urgente sulla proroga delle norme aiuti di Stato in scadenza a fine 2020, su cui le amministrazioni in indirizzo sono state consultate per definire la posizione italiana che è stata trasmessa alla CE.



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Gli atti interessati sono: il regolamento c.d. *de minimis* n.1407/2013, il regolamento generale di esenzione (c.d. GBER) n.651/2014, nonché una serie di Orientamenti specifici (si veda *infra*).

In data 2 luglio 2020, la Commissione, accogliendo molte delle richieste dell'Italia, da un lato, e tenendo conto dell'esigenza di accelerare l'attuazione del Green New deal, dall'altro, ha adotatto gli atti di proroga per regolamenti e Orientamenti in scadenza a fine 2020.

Oltre a prorogare le norme in scadenza, contestualmente la Commisione ha, altresi', apportato alcune modifiche anche ad atti non in scadenza, quali gli Orientamenti per la ricerca, sviluppo e innovazione.

2. TERMINI DI PROROGA

Sono prorogati fino al 31.12.2023:

- Il regolamento de minimis 1407/2013;
- Il regolamento generale di esenzione (c.d. GBER) n.651/2014;
- Gli Orientamenti per gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà.

Sono prorogati fino al 31.12.2021 i seguenti Orientamenti:

- aiuti a finalità regionale,
- aiuti per ambiente ed energia,
- aiuti per il finanziamento del rischio,
- Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI),
- Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (STEC).

3. ULTERIORI MODIFICHE

La Commissione ha, contestualmente alla proroga, apportato ulteriori modifiche come segue:

- negli atti prorogati, ad esclusione degli Orientamenti sugli aiuti finanziamento del rishio, viene prevista la possibilità di concedere aiuti alle imprese in difficoltà tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021 (rimane il divieto per le imprese già in difficoltà al 31.12.2019 e che lo saranno dopo il 30 giugno 2021);
- vengono rivisti metodi di calcolo per l'elettricità negli Orientamenti per gli aiuti per ambiente ed energia;
- nel GBER: viene introdotta una flessibilità in tema di delocalizzazione¹; viene modificato l'art.11 sul reporting, nonché viene inserita una previsione sui documenti di valutazione per la proroga delle grandi misure di aiuto.

¹ Rispetto alla versione oggetto di consultazione a maggio 2020, la norma é stata significativamente ridimensionata limitando la propria applicazione solo agli impegni assunti prima del 31 dicembre 2019 e solo per perdita di posti di lavoro verificatasi tra il 1.1.2020 e il 30.6.2020.



Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Europee

UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

4. ADEMPIMENTI DI NOTIFICA/COMUNICAZIONE E PROSSIME SCADENZE

A seguito della proroga degli atti in questione, alle amministrazioni sono richiesti specifici adempimenti nei confronti della Commissione europea al fine di allineare i regimi di aiuto esistenti alle nuove scadenze, ove vogliano, e prorogare gli stessi regimi di conseguenza, nelle modalità che seguono.

Si avvisa che i regimi di aiuto esistenti in scadenza che non vengono prorogati entro il 31.12.2020 non potranno essere più attuati, e quindi i relativi aiuti non potranno più essere concessi a partire dal 1° gennaio 2021.

Al fine di prorogare i regimi di aiuti esistenti si segnalano le seguenti scadenze e si distingono le seguenti procedure.

4.1 PROROGA DELLA CARTA DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE

Al fine di poter continuare a concedere aiuti a finalità regionale sulla base degli Orientamenti anche oltre il 31.12.2020, la Carta degli Aiuti a finalità regionale deve essere prorogata di conseguenza.

Pertanto, **entro il 1**° **settembre 2020**, l'amministrazione competente dovrà procedere a notificare alla Commissione europea la volontà di estendere la validità della Carta per gli aiuti a finalità regionale esistente fino al 31.12.2021.

Si precisa che la notifica non potrà contenere nessun altra modifica della Carta e non potrà estendersi oltre il 31.12.2021².

Solo dopo l'approvazione della proroga della Carta, si potranno prorogare i regimi di aiuto esistenti approvati sulla base degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale.

4.2 Proroga dei regimi di aiuti esistenti approvati sulla base degli Orientamenti

A seguito della proroga degli Orientamenti in scadenza al 2020, le autorità nazionali possono prorogare i regimi di aiuto esistenti approvati sulla base degli Orientamenti e in scadenza al 31.12.2020.

Al riguardo, come da allegata lettera della Commisione, vengono individuate due modalità alternative per procedere alla notifica della proroga, a discrezione delle amministrazioni nazionali:

² Sempre in materia di aiuti a finalità regionale, si attira l'attenzione sulla modifica dell'articolo 2, punto (27), del regolamento n.651/2014 (GBER) sulla definizione di "**zone assistite**":

[&]quot;all'articolo 2, il punto (27) è sostituito dal seguente:

_

^{«(27) &}quot;zone assistite": zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato per il periodo 10 luglio 2014 – 31 dicembre 2021 per gli aiuti a finalità regionale concessi fino al 31 dicembre 2021, e zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato per il periodo 10 gennaio 2022 – 31 dicembre 2027 per gli aiuti a finalità regionale concessi dopo il 31 dicembre 2021;»".



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

a) Procedura di notificazione semplificata: ciascuna amministrazione puo' procedere secondo la procedura di notificazione semplificata, in applicazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento (CE) n.794/2004 e s.m.i..

In tal caso i regimi da prorogare dovranno essere notificati alla Commissione in tempo utile per ottenerne l'approvazione da parte della stessa prima della data di scadenza, ovvero in tempo utile per permettere l'istruttoria e l'approvazione prima del 31.12.2020. La durata della proroga dei regimi dovrà essere allineata con la rispettiva base giuridica di riferimento e, quindi, potrà essere richiesta fino al 31.12.2021 (salvo quanto specificato *infra* per gli aiuti R,S &I).

b) Procedura di notificazione collettiva: le amministrazioni potranno ricorerre alla procedura di notificazione collettiva che sarà effettuata da questo DPE entro il 1° ottobre 2020, come da scadenza fissata dalla CE.

In tal caso, le amministrazioni che vogliono avvalersi di questa opzione, dovranno far pervenire entro e non oltre venerdi', 11 settembre 2020 la compilazione dell'allegato I alla lettera della CE ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: coordinamentoaiutidistato@governo.it; gi.carbone@governo.it

Le amministrazioni dovranno complilare l'allegato I per ciascun Orientamento di riferimento alla base dell'approvazione dei regimi che si vogliono prorogare.

Inoltre, l'allegato I dovrà essere compilato in ogni sua parte, compresa la parte relativa all'assunzione degli impegni, e dovrà essere datato e firmato e trasmesso a livello adeguato (es. Direttore Generale oppure Segretario Generale oppure Capo di Gabinetto).

Non si terrà conto di compilazioni parziali, né di trasmissioni oltre la data dell'11 settembre p.v.

Infine, anche nel caso di notifica colletiva, questa potrà riguardare esclusivamente la proroga della durata dei regimi e, se del caso, i pertinenti aumenti di bilancio se superiori al 20%, senza ulteriori altre modifiche.

La procedura di notificazione collettiva dovrebbe accelerare la relativa decisione della Commissione, senza la quale i regimi non potranno essere attuati oltre il 31.12.2020.

Per quanto riguarda gli aiuti per la ricerca, sviluppo e innovazione (R, S & I), si precisa quanto segue.

L'allegato I da compilare in caso di notificazione collettiva fa riferimento anche alla proroga dei regimi di aiuto per R, S & I. La relativa Comunicazione, diversamente dagli altri Orientamenti in questione, non è in scadenza al 31.12.2020, cionondimeno, potrebbe darsi che vi siano regimi di aiuto per R, S & I in scadenza al 31.12.2020 e che, pertanto, questi regimi necessitino di essere prorogati.

Pertanto, anche nel caso degli aiuti per R, S & I, nell'allegato I vanno inseriti solo i regimi in scadenza al 31.12.2020.



Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche europee Ufficio per il coordinamento in materia di aiuti di Stato

Per la durata della proroga dei regimi di aiuto per R, S & I si specifica, come chiarito dalla Commissione, che se le amministrazioni decideranno di aderire alla procedura di notificazione – nel rispetto dei termini e delle condizioni sopra richiamate – la proroga potrà essere richiesta fino al 31.12.2021. Pertanto, nel modello dell'allegato I, casella "durata notificata" dovrà essere indicata la data del 31.12.2021.

Se, invece di aderire alla procedura di notificazione collettiva, le amministrazioni vorranno, procedere secondo la procedura semplificata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 794 / 2004, i regimi potranno essere prorogati fino a sei anni.

4.3 PROROGA DEGLI AIUTI ESISTENTI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL GBER

A seguito della proroga del GBER fino al 31.12.2023, i regimi di aiuto esistenti adottati sulla base del GBER possono essere prorogati di conseguenza.

A tal fine le amministrazioni interessate sono tenute ad aggiornare le informazioni sintetiche. Tale aggiornamento deve essere comunicato alla Commissione **entro 20 giorni lavorativi** a decorrere dall'entrata in vigore dell'atto che proroga la misura di aiuto.

Per la proroga delle misure di aiuto la cui dotazione annuale media supera i 150 milioni di euro, si richiama l'attenzione sulle condizioni e sugli adempimenti relativi ai rapporti di valutazione di cui all'art.1, par.2, lett.a) del regolamento (UE) n.651/2014, come dagli atti trasmessi in allegato.

5. ULTERIORI CHIARIMENTI

Gli adempimenti sopra richiamati riguardano solo la proroga, ovvero l'estensione della durata dei regimi esistenti e non riguardano né le modifiche relative al metodo di calcolo per l'energia elettrica, né quelle relative all'ammissibilità delle imprese in difficoltà.

Relativamente alle modifiche al metodo di calcolo per l'energia elettrica di cui agli Orientamenti, si precisa che la Commissione ritiene che passare da un metodo di calcolo ad un altro non costituisca una modifica da notificare. Pertanto, nessun ulteriore adempimento è richiesto in tal senso alle amministrazioni che vogliano avvalersi di metodi di calcoli differenti, come previsti dagli Orientamenti modificati.

In relazione alla modifica circa l'ammissibilità delle imprese in difficoltà tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021 per i regimi esistenti approvati sulla base degli Orientamenti oppure sulla base del GBER, si segnala che sono in corso chiarimenti con i Servizi della Commissione europea circa l'eventuale procedura da seguire. Pertanto, in merito, questo DPE si riserva di fornire ulteriori indicazioni successivamente.

5. CONCLUSIONE

Al fine di prorogare la Carta degli aiuti e i regimi di aiuti esistenti in scadenza al 31.122020, le amministrazioni che intendono avvalersi della proroga sono tenuti agli adempimenti di notifica/comunicazione nei tempi e secondo le procedure sopra descritti.



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE Ufficio per il coordinamento in materia di aiuti di Stato

Per ogni ulteriore chiarimento, la persona di contatto è: dott.ssa Gilda Carbone (gi.carbone@governo.it).

Il Coordinatore dell'Ufficio Dott. Valerio Vecchietti (firmato)

Allegati:

Atti CE di adozione delle proroghe

Lettera della COMP sulle procedure di notifica e relativo allegato per la procedura di notificazione collettiva